

**Allegato 1 delibera n. 19 CdA del 06 marzo 2014****Criteri per la formazione delle Commissioni di concorso**

1. Individuazione dei Settori scientifico-disciplinari e i gruppi equipollenti e/o affini rispetto ai quali attingere gli esperti dall'Albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera "c)" del Regolamento di Organizzazione e funzionamento.
  - 1.1. Selezione di Direttori di Dipartimento: i settori scientifico-disciplinari (SSD) definiti come prevalenti nel Decreto istitutivo (o da successiva modifica conseguente a Deliberazione del CdA) sono posti in ordine decrescente di frequenza di Ricercatori e Tecnologi di ruolo afferenti al Dipartimento. I SSD per la formazione delle Commissioni sono quelli, a partire dal primo, che corrispondono ad una frequenza cumulata di almeno i 2/3.
  - 1.2. Selezione di Direttori di Centro o Unità di ricerca: i settori scientifico-disciplinari sono posti in ordine decrescente di frequenza di Ricercatori e Tecnologi di ruolo afferenti al Centro o all'Unità. I SSD per la formazione delle Commissioni sono quelli, a partire dal primo, che corrispondono ad una frequenza cumulata di almeno i 2/3.
  - 1.3. Selezione di Ricercatori e Tecnologi: qualora i settori scientifico-disciplinari siano indicati nel bando, essi costituiscono quelli da utilizzare per la formazione delle commissioni; qualora la selezione non faccia riferimento a specifici settori scientifico-disciplinari si adottano, per analogia i criteri di cui ai punti 1.1 e 1.2 con riferimento al Dipartimento o Centro o Unità (o a gruppi di Centri/Unità) interessati.
2. Qualifica degli esperti:
  - 2.1. Per la Direzione di Dipartimento, Centro o Unità, i membri delle commissioni dovranno essere Professori di I fascia o Dirigenti di ricerca o Dirigenti di I fascia.
  - 2.2. Per la selezione di Ricercatore/Tecnologo di I livello i membri delle commissioni dovranno essere Professori universitari ordinari o Ricercatori/Tecnologi di I livello.
  - 2.3. Per la selezione di Ricercatore/Tecnologo di II livello i membri delle commissioni dovranno essere almeno Professori universitari ordinari o associati o Ricercatori/Tecnologi di II livello.
  - 2.4. Per la selezione di Ricercatore/Tecnologo di III livello i membri delle commissioni dovranno essere professori o ricercatori universitari o Ricercatori/Tecnologi di III livello.
  - 2.5. Per esperti che non provengono da settori dell'Università, della Ricerca o della Pubblica Amministrazione, e in particolare per coloro che provengono dall'impresa privata o da Paesi rispetto ai quali non sia evidente la corrispondenza dei profili professionali, dovrà essere data evidenza, attraverso una valutazione del Curriculum Vitae, del possesso di requisiti di competenza almeno pari a quelli previsti ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
3. Pari opportunità: almeno 1/3 dei membri delle commissioni deve essere riservata alle donne e agli uomini, quando possibile.
4. Formazione degli elenchi di possibili esperti: dall'Albo degli esperti vengono redatti, per ogni commissione da costituirsi, tanti elenchi quanti sono i SSD individuati con le modalità di cui al punto 1, escludendo esperti che abbiano già fatto parte di commissioni presso il CRA nei 12 mesi precedenti.
5. Formazione delle shortlist per la formazione delle commissioni: il primo esperto è estratto a sorte dal primo SSD in ordine di frequenza di Ricercatori e Tecnologi; il secondo dal successivo e così via. In caso di esaurimento dei SSD si ricomincia dal primo. La shortlist contiene un numero di esperti doppio rispetto al numero di membri previsto per la commissione.

6. La shortlist, con indicazione dei SSD di afferenza, è proposta al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione delle commissioni e per l'individuazione del Presidente. Gli esperti non inclusi nelle commissioni costituiscono una riserva di supplenti che subentrano in caso di impedimento di uno dei membri. L'ordine degli elenchi deliberati dal CdA costituisce anche l'ordine di subentro.
7. Criteri ulteriori
  - 7.1. La shortlist non dovrà contenere esperti afferenti ad una medesima Università o Ente di ricerca.
  - 7.2. La shortlist non dovrà contenere esperti che operano in una medesima Regione, anche se per Enti diversi.
  - 7.3. Al fine di garantire la terzietà nell'esercizio del proprio incarico, i membri delle commissioni giudicatrici di concorso non possono essere scelti fra soggetti che abbiano rapporti di natura professionale con strutture organizzative di cui facciano parte gli organi di vertice dell'Amministrazione.